

Pubblicato il 10/11/2017

N. 11236/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09040/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9040 del 2017, proposto da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Angelo Gadaleta, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Valeria Bruccola, Rosa Sigillò, non costituite in giudizio;

per l'annullamento previa sospensiva,

- del Provvedimento del MIUR Prot. n. 7070 del 19.06.2017 (All. n. 1) recapitata in data 3 luglio 2017, ed emanazione del Decreto di Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa [REDACTED], delle qualifiche professionali

acquisite nell'Unione Europea (Spagna), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

- di ogni atto connesso, presupposto e /o consequenziale a quello impugnato limitatamente alla parte in cui anche interpretato impedisce alla ricorrente il riconoscimento dell'abilitazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in considerazione della mera costituzione formale dell'Avvocatura dello Stato e della novità della materia in questione, sia necessario ai fini della decisione, anche cautelare, che l'amministrazione depositi agli atti del giudizio documentati chiarimenti in ordine alla vicenda di cui trattasi con riferimento ai motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo, con l'avvertimento, fin da ora, che potranno essere assunti elementi di convincimento dalla mancata ottemperanza alla predetta ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ordina al M.I.U.R. il deposito presso la segreteria della sezione, nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di

parte della presente ordinanza, dei documentati chiarimenti di cui in motivazione e rinvia per il prosegua alla c.c. del 12.12.2017, ore di rito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO